



# **Comune di Sondrio**

---

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI**

## **SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE VULNERABILI**

**(EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE MINORI –  
DISPOSITIVO GRUPPI PER GENITORI E MINORI – SPAZIO  
NEUTRO – HOME-VISITING)**

**PERIODO DUE ANNI**

**(PRESUNTO: 1° FEBBRAIO 2022 – 31 GENNAIO 2024)**

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

- 1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi dei seguenti servizi educativi:
  - a) **Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale rivolto alle famiglie con minori (SEDТ);**
  - b) **Dispositivo Gruppi per genitori e minori (DISPOSITIVO GRUPPI);**
  - c) **Spazio Neutro (SN)**
  - d) **Servizio sperimentale di Home-Visiting.**
- 1.2 Gli interventi educativi sono rivolti a minori e famiglie vulnerabili residenti in uno dei comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio (Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di S. Maria e Tresivio). Si tratta di nuclei familiari all'interno dei quali le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni dei minori sul piano fisico, educativo, affettivo, psicologico, ecc.
- 1.3 Il servizio rientra nelle categorie di cui all'allegato IX al d.lgs. 50/2016, con riferimento ai seguenti codici di classificazione: descrizione: "*Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi*", codice CPV 85311300-5 "*Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani*".
- 1.4 Stazione appaltante è il Comune di Sondrio, nella sua qualità di ente gestore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Sondrio (di seguito anche solo UdP).

## **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

- 2.1 L'appalto avrà durata di **anni 2** dalla data di avvio del servizio, che si prevede essere il **1° febbraio 2022** e con scadenza prevista il **31 gennaio 2024**.
- 2.2 Su iniziativa del Comune di Sondrio, da attivarsi entro un mese prima della scadenza del contratto (presumibilmente quindi entro il 31 dicembre 2023), all'appaltatore potrà essere affidato, ai sensi dell'art. 63, comma 5, d.lgs. 50/2016, un servizio analogo, comunque conforme al progetto di base di cui al presente capitolato, fino ad un periodo massimo di **ulteriori 2 anni** e quindi presumibilmente sino al 31 gennaio 2026. In tale sede potrebbero essere apportate, su richiesta dell'UdP, parziali modifiche rispetto alle previsioni contenute nel presente capitolato che si renderanno necessarie/opportune in base alle sopravvenute esigenze dell'utenza e/o del territorio, alle criticità rilevate, all'evolversi della realtà dei servizi sociale, ferma restando comunque la riconducibilità, in linea di massima, alle presenti finalità e progetto complessivo.
- 2.3 A partire dal secondo anno di vigenza del contratto (presumibilmente 1 febbraio 2023) l'importo di aggiudicazione verrà adeguato nella misura del 75% della variazione annuale riferita ai precedenti 12 mesi dell'indice ISTAT FOI, come meglio dettagliato nel bando di gara.
- 2.4 Ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, la durata del presente contratto potrà essere prorogata per **2 mesi**, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti alla individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o, qualora concordate, anche a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante (opzione di proroga).

## **ART. 3 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI**

### **Premessa**

A partire dall'anno 2013, l'Ufficio di Piano di Sondrio sta sperimentando nelle proprie pratiche operative di sostegno alle famiglie con minori il programma nazionale P.I.P.P.I.<sup>1</sup>, rivolto a nuclei familiari con figli da 0 a 11 anni che vivono situazioni di fragilità e si trovano a fronteggiare situazioni impegnative in cui può risultare difficile garantire ai bambini e a tutta la famiglia un giusto benessere. La finalità di P.I.P.P.I. è costruire un'alleanza tra tutte le persone che hanno a cuore la crescita del bambino per aiutare i genitori a continuare a vivere insieme ai propri figli. P.I.P.P.I. vuole creare uno spazio di incontro e collaborazione tra i genitori, i parenti e le persone vicine alla famiglia, gli assistenti sociali, gli psicologi, gli educatori e gli insegnanti che quotidianamente accompagnano i genitori e i loro bambini.

Il programma si fonda su un approccio d'intervento ecosistemico per sviluppare servizi e interventi integrati e realizzare delle azioni concrete, pensate e quindi progettate con le famiglie e i bambini.

Il metodo proposto invita a:

- ✓ mettere al centro i bisogni di sviluppo dei bambini (e non solo i problemi e i rischi) ossia la loro comprensione globale e integrata;
- ✓ organizzare gli interventi in maniera pertinente, unitaria e coerente a tali bisogni: capace cioè di tenere conto degli ostacoli e delle risorse presenti nella famiglia e nell'ambiente;
- ✓ lavorare secondo una logica *progettuale* centrata sull'azione e la *partecipazione* di bambini e genitori all'intervento stesso;
- ✓ considerare il fattore tempo come determinante, ossia che l'intervento si collochi in un momento della vita della famiglia a cui davvero serve e che sia quindi *tempestivo* e soprattutto *intensivo*, quindi con una durata definita.

A partire dal 2017 il metodo e l'approccio proposto dal programma P.I.P.P.I. sono stati tradotti nelle Linee di Indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità", che costituiscono punto di riferimento fondamentale per la progettazione e realizzazione di azioni ed interventi a supporto dei nuclei familiari fragili e cornice teorica e metodologica assunta dall'Ufficio di Piano di Sondrio per la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato.

La progettazione con le famiglie nell'ambito del programma P.I.P.P.I. prevede l'attivazione contestuale di diversi dispositivi d'intervento tra i quali *l'educativa domiciliare* e *i gruppi* con i genitori e/o con i minori, oggetto del presente Capitolato.

### **3.1 Finalità del SERVIZIO di EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE (SEDT)**

Il SEDT è un servizio storicamente consolidato nelle pratiche di lavoro con le famiglie in condizione di vulnerabilità dell'Ambito territoriale di Sondrio. Si pone la finalità di sostenere il benessere e l'armonica crescita evolutiva del minore all'interno del proprio nucleo familiare in momentanea difficoltà, attuando interventi specifici e diversificati, secondo un progetto personalizzato che prenda in considerazione il bambino, la sua famiglia e il contesto relazionale e ambientale.

---

<sup>1</sup> Il Programma P.I.P.P.I. è finanziato e promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affidato nella sua gestione al Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell'Università di Padova, ideatore del Programma stesso. P.I.P.P.I. intende individuare un approccio innovativo di presa in carico del nucleo familiare, capace di sostenere le famiglie e di ridurre i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo e/o di rendere l'allontanamento, quando necessario, un'azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare. A partire dal 2019 il programma PIPPI

La sperimentazione di questo servizio nelle modalità proposte dal programma PIPPI ha permesso, in questi anni, di estendere, a partire dai bisogni rilevati e condivisi con le famiglie e con i minori, la prospettiva dell'intervento dal solo ambito "domiciliare" al loro più ampio contesto di vita (sociale, relazionale, scolastico, territoriale, della rete dei servizi...).

Sono state pertanto introdotte e consolidate alcune linee di indirizzo strategiche nell'impostazione del servizio:

- uno spostamento del fuoco dell'attenzione e dell'intervento alla protezione dei legami esistenti tra il minore, chi si prende cura di lui e il suo ambiente di vita, dove l'obiettivo diventa proteggere, migliorare, o potenziare i legami stessi;
- l'attenzione ai fattori di protezione esistenti all'interno del nucleo familiare e nell'ambiente di vita su cui poter fare leva per favorire la crescita del bambino;
- considerare la genitorialità come un insieme articolato di più competenze che possono essere apprese o consolidate, laddove possibile, lavorando altresì con l'ambiente di vita del bambino, per individuare quelle risorse vicarianti o sostitutive rispetto competenze che difficilmente i genitori saranno in grado di sviluppare.

3.1.1 Sulla base dell'esperienza consolidata in questi anni, viene data generalmente priorità ai minori da 0 ai 11 anni. Si prevede tuttavia di poter utilizzare il SEDT anche a favore di adolescenti, in situazioni di disagio personale o familiare, attraverso l'elaborazione di un progetto personalizzato, prevalentemente di tipo territoriale, in collaborazione con le altre risorse del contesto di riferimento del minore (servizi, scuola, associazioni ricreative/sportive...).

3.1.2 Sono esclusi dal servizio i minori portatori di handicap grave che richiedono un intervento più specializzato.

3.1.3 L'intervento educativo si realizza attraverso la professionalità di educatori specializzati che lavorano in maniera altamente integrata in équipe con le altre figure professionali (assistenti sociali, psicologi) del Servizio Sociale di Base (SSB), del Servizio Tutela Minori (STM), o dei servizi specialistici dell'ASST (Consultorio Familiare, Neuropsichiatria Infantile). L'educatore partecipa attivamente alla realizzazione del progetto complessivo con il nucleo familiare, in un clima di trasparenza nei confronti della famiglia e degli altri operatori.

3.1.4 Il ruolo specifico dell'educatore rispetto all'intervento a favore del sistema familiare si può declinare in tre livelli:

- ✓ nei confronti del minore: si tratta di accompagnarlo a sviluppare quelle abilità personali e sociali che gli consentono di affrontare i compiti di sviluppo relativi alla sua età e proseguire nella sua crescita umana;
- ✓ nei confronti dei genitori o di chi si prende cura di lui: si tratta di accompagnare queste figure a rinforzare o apprendere quelle competenze necessarie per favorire la crescita e il benessere del bambino, rispondendo ai suoi bisogni in maniera congruente alla sua età; l'attenzione nei confronti dei genitori non sarà quindi quella di sostituirsi a loro nel soddisfare i bisogni del figlio, bensì di trovare con loro delle modalità efficaci affinché essi riconoscano tali bisogni e riescano ad attivarsi per prendersi cura del figlio;
- ✓ nei confronti dell'ambiente di vita: si tratta di accompagnare il minore e chi si prende cura di lui ad integrarsi positivamente nel loro ambiente di vita e a trovare in esso quelle risorse necessarie al loro benessere.

3.1.5 Indicativamente, l'attivazione e la realizzazione del SEDT si può declinare operativamente nelle seguenti fasi:

1. Fase di candidatura del nucleo familiare:

in questa fase il servizio sociale di riferimento valuta l'opportunità di proporre l'attivazione del SEDT a favore di un nucleo familiare, evidenziando le motivazioni della richiesta; le candidature saranno valutate dal referente interno dell'Ente appaltante, in collaborazione con il coordinatore nominato dall'aggiudicataria che, sulla base delle

caratteristiche della richiesta, provvederà ad individuare la figura educativa più adeguata.

2. Fase di assessment e progettazione:

l'educatore entra a far parte dell'équipe multidisciplinare che si occupa della situazione del nucleo familiare; gli operatori valutano congiuntamente come costruire ed impostare la fase di assessment, che si concretizza nell'approfondimento della conoscenza della famiglia, del minore e dei loro bisogni, al fine di individuare gli obiettivi e le aree educative su cui fondare la progettazione. Per ogni situazione l'équipe potrà destinare a questa fase un "pacchetto di ore" che va da un minimo di 15 a un massimo di 35 ore complessive di intervento educativo, che potrà realizzarsi sia a livello individuale (con il minore e/o i genitori), sia in équipe, sia con la partecipazione ad alcuni incontri dei gruppi in cui potrebbero essere inseriti i bambini seguiti.

3. Fase di intervento/monitoraggio/ri-progettazione:

l'educatore realizza l'intervento educativo con il minore e con la famiglia secondo quanto progettato in fase di assessment, in costante raccordo con l'équipe di riferimento. Per ogni situazione potranno essere destinate dall'équipe a questa fase da un minimo di 10 ad un massimo di 28 ore mensili, che potranno realizzarsi sia a livello individuale (con il minore e /o i genitori), sul territorio o a domicilio, in équipe, sia con la partecipazione ad alcuni incontri dei gruppi in cui potrebbero essere inseriti i bambini seguiti. Durante la realizzazione dell'intervento si prevedono momenti dedicati alla valutazione in itinere del Progetto e di ri-definizione degli obiettivi dell'intervento e delle azioni conseguenti.

4. Fase di chiusura:

l'équipe valuta congiuntamente, con la partecipazione della famiglia, il raggiungimento degli obiettivi concordati, l'evoluzione del progetto e l'opportunità di chiudere l'intervento educativo, nei tempi e con le modalità ritenute più adeguate, verificando la possibilità di prevedere una progressiva riduzione delle ore di intervento, fino alla conclusione dello stesso. La valutazione della "temporaneità" dell'intervento deve essere un'attenzione costante dell'équipe.

Le ore destinate alle fasi sopra declinate si intendono comprensive delle attività rivolte al minore e alla sua famiglia, della programmazione individuale, delle équipe, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, della compilazione e aggiornamento delle schede e della modulistica del progetto, della documentazione scritta, relativa al caso, nonché della stesura di relazioni di aggiornamento.

3.2 La finalità del **DISPOSITIVO GRUPPI CON I GENITORI E/O CON I MINORI** è quella di rafforzare le competenze parentali e sviluppare le abilità relazionali e sociali sia dei genitori sia dei bambini.

L'Ufficio di Piano di Sondrio ha, in questi ultimi anni, sperimentato diverse modalità di interventi di gruppo rivolti alle famiglie con minori, in situazione di vulnerabilità: già a partire dal 2009 è stato realizzato sul territorio di Sondrio il servizio "Unità Multifamiliare" che prevedeva la realizzazione di gruppi terapeutici con le famiglie in carico alla Tutela Minori, secondo l'approccio proposto da E. Asen, del Malbourgh Center di Londra.

Nell'ambito dell'implementazione del programma P.I.P.P.I da parte dell'Ufficio di Piano di Sondrio, a partire dall'anno 2014, sono stati sperimentati i gruppi di supporto alla genitorialità, come dispositivo di intervento, parte integrante del percorso di assessment, progettazione e valutazione realizzato insieme ai nuclei familiari.

Sono stati inoltre progettati e realizzati interventi di gruppo rivolti ai bambini, sia contestualmente al gruppo genitori in fase di intervento, sia con specifiche finalità conoscitive, in fase di assessment.

Il metodo che viene proposto dal programma P.I.P.P.I., al quale si intende fare riferimento, si basa sui seguenti principi:

- ✓ l'apprendimento è reciproco e intersoggettivo tra i genitori stessi, per cui i metodi e le tecniche proposte dal conduttore/facilitatore hanno la funzione non di "insegnare come si fa il genitore", ma di favorire il più possibile lo scambio e la comunicazione aperta e circolare nel gruppo;
- ✓ i genitori sono riconosciuti come degli "esperti" per se stessi, per i loro figli, per gli altri genitori e per i professionisti;
- ✓ vengono evitate modalità frontali ed istruttive di presentazione di contenuti e la proposta di strategie considerate universalmente valide, per privilegiare la "narrazione riflessiva" di situazioni vissute dai genitori e/o dagli operatori attraverso una comunicazione aperta e circolare tra tutti partecipanti.

3.2.1 I gruppi con i genitori si propongono i seguenti obiettivi:

- ✓ raccontare e riflettere sulla loro esperienza quotidiana con i figli, attraverso le parole o altri canali di espressione e circolazione comunicativa;
- ✓ facilitare il riconoscimento e la verbalizzazione delle emozioni e dei pensieri sulla situazione familiare, all'interno di un "contenitore" relazionale caratterizzato da ascolto reciproco e comprensivo e il più possibile sgombrato dalla paura di essere giudicati;
- ✓ rivolgere l'attenzione sulle proprie difficoltà ma insieme sulle proprie risorse, attuali, potenziali o momentaneamente disattivate, per mobilitarle ed applicarle alle situazioni concrete che si presentano quotidianamente nella vita domestica e sociale;
- ✓ modificare l'identità/immagine di sé e percepirsi non solo in relazione alle proprie vulnerabilità, ma anche come persone "competenti" e "sufficientemente buone" in alcune aree, capaci di aiutare sé stesse e gli altri;
- ✓ ridurre l'isolamento sociale entrando in contatto con altri genitori e partecipare progressivamente (con un ruolo possibilmente reciproco) ad una rete di supporto psicologico e organizzativo nell'accudimento dei figli;
- ✓ trovare un luogo - fisico e simbolico – che riconosca anche la propria identità di adulti, non assorbita prevalentemente/esclusivamente dallo status di genitore;
- ✓ individuare nel confronto con altri genitori delle strategie alternative e personalizzate rispetto al proprio contesto familiare per la gestione della relazione educativa con i propri figli e più in generale della vita familiare, con particolare riferimento al fronteggiamento delle situazioni critiche.

3.2.2 I gruppi con i bambini si propongono i seguenti obiettivi:

- ✓ riconoscere e rispondere ai bisogni di crescita del bambino e valorizzare nello stesso tempo le sue competenze e risorse;
- ✓ predisporre spazi fisici ed affettivi in cui il minore possa esprimere in sicurezza le proprie emozioni e i propri pensieri e trovi atteggiamenti e comportamenti degli adulti e dei pari che lo aiutino ad affrontarli e rielaborarli;
- ✓ progettare, attuare e valutare un intervento specificamente dedicato, in cui il bambino sia riconosciuto a tutti gli effetti come soggetto attivo e capace, che va rispettato e accolto nelle sue caratteristiche individuali.

Potrà essere prevista anche l'attivazione di gruppi con genitori e figli insieme.

3.2.3 Gli educatori che saranno individuati dall'aggiudicataria per l'attività dei GRUPPI parteciperanno ad un team multidisciplinare, appositamente individuato dall'Ente, con funzioni di programmazione e organizzazione dell'attività complessiva dei gruppi.

Gli educatori saranno chiamati ad affiancare altri professionisti incaricati dall'Ente nel ruolo di facilitatori dei gruppi e potranno altresì, in accordo con il Committente e in coerenza con la programmazione concordata con il team sopraccitato, organizzare e gestire in autonomia alcune parti delle attività di gruppo.

3.2.4 Modalità di svolgimento. Sulla base dell'esperienza maturata, si prevede di destinare all'attività dei gruppi **260 ore annuali**, per organizzare indicativamente i seguenti gruppi:

- ✓ 1 ciclo annuale di incontri di gruppo periodici per i genitori, per complessive 140 ore, incontri di norma settimanali o quindicinali della durata di 2 ore ciascuno circa, per i quali si prevede il coinvolgimento di due educatori, per un totale di 70 ore per ciascuno (totale 160 ore/uomo), comprese le ore necessarie per le attività di programmazione, preparazione e stesura di documentazione.
- ✓ 2 cicli annuali di incontri di gruppo per i bambini, per complessive 120 ore, così distribuite:
  - 1 gruppo con finalità osservativa/conoscitiva in fase di assessment nel quale è previsto il coinvolgimento di 2 educatori, per un totale di 25 ore per ciascun educatore, comprese le ore di preparazione e documentazione (totale 50 ore/uomo);
  - 1 gruppo con finalità di intervento, indipendente, contestuale al gruppo genitori o con la partecipazione degli stessi, nel quale è previsto il coinvolgimento di 2 educatori, per un totale di 35 ore per ciascun educatore, comprese le ore di preparazione e documentazione (totale 70 ore/uomo).

In accordo con il Committente e in coerenza con le esigenze che verranno rilevate dai servizi sociali dell'Ente e dal team multidisciplinare incaricato della organizzazione dei gruppi, potranno essere apportate delle modifiche alla programmazione sopraindicata, che è da ritenersi indicativa e non obbligatoria.

3.3 La finalità del **SERVIZIO SPAZIO NEUTRO (SN)** è di rendere possibile, sostenere e proteggere la relazione tra il bambino e i suoi genitori/adulti di riferimento a seguito di allontanamento, separazione/divorzio conflittuale, affido e altre vicende di grave e profonda crisi familiare, garantendo l'esercizio del diritto di visita e di relazione, secondo i principi enunciati dell'art. 9 della "Convenzione dei diritti dell'infanzia".

Il servizio si propone di costruire un luogo "protetto", un contenitore qualificato, un tempo delimitato, mirato a facilitare il mantenimento della relazione con uno o entrambi i genitori, in situazioni di rischio per i minori, o il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra genitori o adulti di riferimento e figli che hanno subito, o hanno in corso, un'interruzione di rapporto, determinata da dinamiche gravemente conflittuali interne al nucleo familiare o a seguito di allontanamenti prescritti dall'Autorità Giudiziaria.

L'operatore che gestirà gli incontri entra a fare parte dell'équipe del servizio Tutela Minori che richiede l'intervento, contribuendo al progetto a favore del nucleo familiare, in un clima di trasparenza nei confronti della famiglia e degli altri operatori.

Gli incontri del servizio Spazio Neutro si realizzano generalmente in un luogo "altro" rispetto all'abitazione dei genitori (spazio idoneo messo a disposizione da parte dell'aggiudicatario, altro spazio messo a disposizione dall'Ufficio di Piano nel territorio del Comune di Sondrio, altri spazi pubblici...). L'evoluzione positiva della relazione tra genitori e figli potrà determinare uno spostamento degli incontri verso luoghi di vita maggiormente naturali (casa del genitore, parco giochi, altri contesti non strutturati) sempre con la presenza dell'operatore che garantisce la tutela del minore e facilita la relazione in questo delicato passaggio di contesto, fino alla piena autonomia del rapporto tra il genitore e il minore, laddove possibile.

Tale spostamento è concordato dall'équipe del STM in collaborazione con l'operatore di SN.

3.3.1 Gli obiettivi specifici del servizio SN sono:

- ✓ permettere la realizzazione degli incontri tra il bambino e il genitore/adulto, in uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro, in una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto;
- ✓ sostenere emotivamente il bambino e facilitare il concretizzarsi delle condizioni per un incontro positivo, privilegiando, a seconda delle situazioni, l'aspetto della tutela, dell'osservazione, del supporto;
- ✓ favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e la riconquista di una relazione parentale più funzionale;
- ✓ favorire il mantenimento della relazione anche per le situazioni di genitori in condizione di grave patologia, dipendenza o devianza, assicurando la dovuta tutela al minore qualora le condizioni del genitore si rivelino non appropriate nel momento dell'incontro;
- ✓ collaborare con gli operatori del servizio Tutela Minori portando gli elementi di osservazione riguardo alla relazione genitori/figli emersi nel contesto protetto, anche ai fini di riferire all'Autorità Giudiziaria e per favorire una positiva evoluzione, laddove possibile, della relazione tra i soggetti coinvolti.

3.3.2 L'attivazione e la realizzazione del Servizio SN si può declinare indicativamente nelle seguenti fasi:

1. Fase di richiesta dell'intervento:

il servizio SN viene attivato generalmente su specifica indicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni o Tribunale ordinario). La richiesta viene inoltrata dal servizio Tutela Minori con apposita modulistica, in cui siano chiaramente definiti:

- ✓ il mandato giudiziario (osservazione e valutazione, sostegno per il ripristino o il mantenimento della relazione...);
- ✓ i soggetti coinvolti;
- ✓ gli obiettivi specifici;
- ✓ spazi e tempi dell'intervento (con una durata complessiva variabile tra 60 e 180 minuti);
- ✓ le modalità di attivazione e realizzazione (fra cui gli eventuali accompagnamenti), i vincoli, le modalità di raccordo e collaborazione con il servizio inviante (tra cui gli incontri di presentazione del caso da parte dell'équipe di riferimento e di conoscenza della famiglia).

2. Fase di preparazione e realizzazione degli incontri di SN:

- ✓ incontri preliminari con il bambino e/o gli adulti coinvolti da parte dell'educatore incaricato per l'"ambientamento";
- ✓ l'accompagnamento del minore è di norma a carico della famiglia e/o struttura in cui è collocato il minore; nonostante ciò, in talune situazioni può essere opportuno e/o necessario che tale azione sia espletata dall'operatore dello Spazio Neutro che gestisce gli incontri;
- ✓ l'organizzazione dell'incontro di Spazio Neutro comprende di norma l'accoglienza dell'incontrante (10/15'), l'accoglienza del minore (che generalmente non va fatto attendere) e dell'accompagnante, l'incontro vero e proprio, la fase di saluto con i minori e gli adulti coinvolti e l'accompagnamento del bambino dal genitore o dall'adulto collocatario (secondo le modalità stabilite per ogni situazione);
- ✓ a seconda del progetto di intervento ed in accordo con il servizio inviante si può prevedere, al termine dell'incontro di spazio neutro, un breve momento di restituzione e confronto dell'educatore con i genitori e/o gli altri adulti coinvolti (10/15'), per riprendere questioni emerse durante l'incontro, oppure più mirati al sostegno della recuperabilità genitoriale. Tale opportunità sarà esplicitata all'interno del progetto individuale e verrà conteggiata nel monte ore complessivo attribuito per l'incontro di SN.

### 3. Fase di chiusura dell'intervento di SN:

l'équipe valuta congiuntamente, con la partecipazione della famiglia, l'evoluzione del progetto e l'opportunità di chiudere l'intervento di SN, nei tempi e con le modalità ritenute più adeguate.

#### 3.3.3. Attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in collaborazione con i referenti servizio Tutela Minori; a titolo esemplificativo si possono tradurre in:

- ✓ incontri con gli operatori referenti per il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli incontri di Spazio Neutro;
- ✓ compilazione dei verbali degli incontri;
- ✓ stesura di relazioni di aggiornamento in accordo con il servizio inviante, anche in evidenza della necessità di relazionare all'Autorità Giudiziaria;

Le attività del personale educativo del servizio SN di cui sopra non direttamente svolte a contatto con l'utenza (cosiddetti "interventi a favore", cfr. successivo art. 7.3.4) non potranno superare il 30% del monte ore complessivo rendicontato mensilmente per il singolo intervento.

#### 3.4 La finalità del **SERVIZIO SPERIMENTALE DI HOME VISITING** è di promuovere un progetto mirato di sostegno alle neo-madri e alla coppia genitoriale in condizioni di fragilità, nel periodo immediatamente successivo al parto, attraverso interventi di supporto domiciliare e di accompagnamento alla rete territoriale dei servizi socio-sanitari, da parte di personale specializzato (ostetrica o infermiera pediatrica), in elevata integrazione con l'intervento dell'educatore del SEDT.

La nascita di un figlio è generalmente considerata un evento unico, straordinario per ogni famiglia; porta con sé un carico di aspettative e di vissuti emotivi contrastanti: nei nuovi genitori convivono, accanto alla gioia dell'ingresso nella nuova dimensione dell'essere genitori e al desiderio di vivere intensamente ogni istante della quotidianità con il neonato, sentimenti di insicurezza, dubbi e paure, legati all'incertezza sulle proprie capacità di cura, che a volte può generare ansie e disorientamento.

Il periodo che segue la nascita di un figlio rappresenta altresì il momento in cui si creano le basi del benessere relazionale e della futura salute psicofisica del bambino, della madre e di tutta la famiglia.

Tuttavia, la gravidanza e i mesi subito dopo il parto risultano essere ancora più delicati e potenzialmente critici per nuclei familiari o monogenitoriali, i cui componenti presentano condizioni di disagio psico-fisico, situazioni di fragilità socio-economica, marcato isolamento e assenza di rete.

Nelle famiglie ad alto rischio si sommano numerose condizioni individuali ed ambientali avverse che possono compromettere le capacità dei neo-genitori di rispondere adeguatamente ai bisogni primari dei neonati nonché la qualità degli scambi interattivi, esponendo i bambini al rischio di maltrattamenti, trascuratezza ed abbandono e alla possibilità di esiti psicopatologici differenziati, sin dai primi mesi di vita.

Con il servizio di Home-Visiting ci si propone di sperimentare interventi altamente preventivi, favorendo la rilevazione e la presa in carico precoce delle situazioni di maternità «a rischio» per evitare comportamenti maltrattanti o di grave trascuratezza verso il neonato e migliorare la qualità di cura e accudimento dei minori, garantendo loro una relazione adeguata e affettiva.

L'attivazione di tale servizio offre l'opportunità di ridurre la necessità di ricorso a provvedimenti di allontanamento dei minori e permette il rientro «assistito» al domicilio di madri in situazione di disagio conclamato, collocate in comunità con il loro bambino dopo il parto.

3.4.1 Gli **obiettivi specifici** del servizio Home-Visiting sono:

1. sostenere e rinforzare le competenze genitoriali, i fattori di protezione e la qualità della relazione madre-bambino nei primi mesi di vita, favorendo la costruzione di legami di attaccamento sicuri nei bambini;
2. migliorare la capacità di gestione e cura del bambino da parte dei genitori, rafforzando l'autostima, valorizzando le risorse e riducendo l'ansia legata all'insicurezza;
3. fornire consulenza, sostegno ed assistenza alla madre ed al neonato nelle prime settimane di vita;
4. accrescere la conoscenza delle risorse presenti nel territorio a favore della donna e del suo bambino per una maggiore facilitazione all'accesso e migliore fruizione dei servizi socio-sanitari;
5. migliorare l'ambiente relazionale circostante il bambino, attraverso un intervento globale con il contesto allargato: coppia, familiari.
6. definire con i servizi socio-sanitari (Consultorio, SERT, CPS), qualora coinvolti, un progetto globale di presa in carico di donne neo-madri in situazione di disagio ed in carico ai servizi sociali di base e della tutela minori.

3.4.2 **Modalità di svolgimento**

Sulla base dell'esperienza maturata, si prevede di destinare al servizio di Home-Visiting un pacchetto complessivo di **200 ore annue**, da realizzarsi con la figura di un operatore esperto di Home-Visiting e puericultura (ostetrica o infermiera pediatrica). Sulla base dell'esperienza storica dei servizi sociali, si stima che tale monte ore annuo possa indicativamente permettere di accompagnare, nei mesi immediatamente successivi al parto (da 1 a 4 mesi circa), circa 4 nuclei familiari, con un pacchetto di circa 50 ore ciascuno, onnicomprensive.

L'attivazione e la realizzazione del servizio Home-Visiting si può declinare indicativamente nelle seguenti azioni:

1. individuazione, da parte dei Servizi Sociali di base o di Tutela Minori delle situazioni di gravidanza/maternità «a rischio psico-sociale» per le quali attivare il progetto di home-visiting;
2. invio della scheda di attivazione, nella quale verranno indicate il n. di ore previste, gli accessi settimanali, l'eventuale mandato dell'Autorità giudiziaria;
3. avvio dell'intervento e la realizzazione degli accessi domiciliari, secondo quanto programmato, in raccordo costante con i servizi sociali di riferimento, il servizio SEDT e la rete territoriale;
4. accompagnamento dei genitori alla rete dei servizi per ampliare e potenziare gli interventi a domicilio;
5. realizzazione di incontri di programmazione, monitoraggio e restituzione con tutti gli attori coinvolti;
6. eventuale follow up della situazione dopo la conclusione del percorso, con specifici accordi di continuità nella presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari territoriali preposti;
7. stesura di una eventuale relazione per l'Autorità Giudiziaria.

- 3.5 L'aggiudicataria dovrà concordare con i referenti dell'UdP gli interventi da attuare nel pieno rispetto delle linee di programma definite dallo stesso. L'aggiudicataria dovrà garantire la propria disponibilità ad interagire e collaborare con i referenti dell'UdP e in particolare con gli operatori del Servizio Sociale di Base e della Tutela Minori per la valutazione delle richieste pervenute e dei casi in carico, per la predisposizione dei progetti d'intervento e il monitoraggio costante delle situazioni seguite, attraverso la partecipazione a riunioni di

équipe ed incontri periodici di verifica con altri interlocutori interni ed esterni ai comuni di residenza dei minori in carico.

**ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO**

- 4.1 Spetta all'aggiudicataria il corrispettivo dovuto per l'effettuazione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato, nella misura dell'importo orario offerto e del numero di ore effettuate.
- 4.2 L'importo complessivo presunto a base d'asta, riferito all'intera durata dell'appalto, è pari a € **268.534,40** + IVA, calcolato come segue:
- € **23,40** + IVA quale costo ora/operatore a base d'asta per le prestazioni **SEDT**, **GRUPPI** e **SN**, sulla base di un numero complessivo di 11.016 ore/operatore presunte, per una media di 5.508 ore per anno contrattuale, indicativamente suddivise come appresso;
  - € **26,90** + IVA quale costo ora/operatore a base d'asta per le prestazioni per le prestazioni di **Home-Visiting**, sulla base di un numero complessivo di 400 ore/operatore presunte, per una media di 200 ore per anno contrattuale;

come meglio risultante nella seguente tabella:

come meglio risultante nella seguente tabella.

| IMPORTO PRESUNTO A BASE ASTA PER BIENNIO CONTRATTUALE |                                  |                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| servizio                                              | €/ora/<br>operatore<br>base asta | n. ore/<br>operatore<br>complessive<br>presunte | importo<br>complessivo |
| Servizio Educativa Domiciliare e Territoriale (SEDT)  | € 23,40                          | 8.496                                           | € 198.806,40           |
| Dispositivo Gruppi (GRUPPI)                           |                                  | 520                                             | € 12.168,00            |
| Spazio Neutro (SN)                                    |                                  | 2.000                                           | € 46.800,00            |
| TOTALE parziale SEDT + GRUPPI + SN                    |                                  | 11.016                                          | € 257.774,40           |
| Home-Visiting                                         | € 26,90                          | 400                                             | € 10.760,00            |
| TOTALE finale SEDT + GRUPPI + SN + Home Visiting      |                                  | 11.416                                          | € 268.534,40           |

- 4.3 Si precisa che l'importo orario di cui sopra è onnicomprensivo e comprende pertanto ogni prestazione e onere previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede d'offerta come a carico dell'aggiudicataria, incluse la funzione di coordinamento, meglio descritta all'art. 8, la formazione, l'aggiornamento e la supervisione del personale, gli oneri assicurativi, gli oneri di trasporto per il raggiungimento delle varie sedi d'intervento, le spese di gestione e manutenzione della propria sede operativa e degli spazi occorrenti per gli incontri di SN, nonché in generale ogni altro onere non previsto dal presente capitolato come a carico dell'Amministrazione appaltante.
- 4.4 L'importo complessivo a base di gara è puramente indicativo ed è stato calcolato mediante proiezione sull'intera durata del contratto dei dati storici nonché sulla base delle attività ad oggi preventivate. L'aggiudicatario sarà comunque obbligato ad effettuare le prestazioni in funzione delle effettive esigenze che si dovessero rendere necessarie, su richiesta dell'Ufficio di Piano, nel corso della durata del contratto, in ragione del numero e della tipologia dei progetti individualizzati e del conseguente numero di ore di servizio effettivamente rese, in base a quanto verrà concordato con l'Ufficio stesso. Pertanto il corrispettivo di spettanza verrà liquidato in funzione del numero effettivo di ore di servizio rese, a prescindere dal supero o meno del monte/ore complessivo sulla base del quale è stata convenzionalmente espressa la base dell'appalto e verrà ad essere convenzionalmente stabilito il valore del contratto. Non potrà tuttavia superarsi il limite di un quinto (in eccesso o in difetto) di tale valore convenzionale (art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016).
- 4.5 Con riferimento alla facoltà di cui al precedente art. 2, comma 2.2 (affidamento diretto per ulteriori due anni) e alla clausola di proroga di cui all'art. 2.4, il **valore complessivo**

**presunto stimato del contratto**, incluse opzioni e rinnovi a norma dell'art. 35 d.lgs. 50/2016, è pari a complessivi € **559.446,67 +IVA**, come da seguente prospetto:

| base asta 2 anni | affidamento ulteriori 2 anni | proroga 2 mesi | TOTALE (4 anni + 2 mesi) |
|------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| € 268.534,40     | € 268.534,40                 | € 22.377,87    | <b>559.446,67 €</b>      |

- 4.6 Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività. Pertanto, l'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pari a zero.

## **ART. 5 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIA**

5.1 L'Aggiudicataria si impegna a:

- a) garantire la gestione dei servizi SEDT, Dispositivo Gruppi, Spazio Neutro e home-visiting nel rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato speciale e secondo quanto previsto nel progetto di gestione presentato in sede di gara;
- b) collaborare in modo costante con il Servizio Sociale di Base e il Servizio Tutela Minori dell'Ambito Territoriale di Sondrio, nonché con i servizi pubblici e gli Enti sovracomunali coinvolti negli interventi previsti dal progetto;
- c) impiegare personale qualificato per la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8;
- d) nominare un Coordinatore al quale gli operatori possano fare riferimento, indicando anche all'Amministrazione le modalità di reperibilità;
- e) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive dei minori e dei nuclei familiari seguiti;
- f) dare immediata comunicazione all'Ente di ogni irregolarità riscontrata ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti nel presente Capitolato;
- g) presentare annualmente una relazione di verifica contenente i seguenti dati: andamento del servizio, analisi tipologia utenza, numero e caratteristiche degli interventi attivati, contenuti della formazione e supervisione degli operatori, personale impiegato, collaborazioni con altri enti/servizi;
- h) presentare, distintamente per ciascun servizio oggetto del presente appalto, fattura mensile per la liquidazione di quanto dovuto, allegando alla stessa rendicontazione delle ore effettuate con l'utenza e le ore effettuate per l'attività di programmazione e verifica, sottoscritta dal responsabile dell'aggiudicataria, come da prospetto che verrà concordato con il Committente;
- i) assumersi ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia dell'Amministrazione Comunale che di terzi), in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, impegnandosi al completo risarcimento di eventuali danni provocati, se dovuto, a persone o cose (cfr. successivo art. 13);
- j) costituire la cauzione definitiva di cui al successivo art. 13.

5.2 Inoltre, poiché all'aggiudicataria verranno consegnate le chiavi necessarie ad accedere agli spazi messi a disposizione dall'Ente per il servizio SN e il Dispositivo Gruppi, essa sarà tenuta custodire con cura tali chiavi, evitando di affidarle anche solo temporaneamente a terzi non autorizzati, nonché ad utilizzarle solo ed esclusivamente per gli scopi indicati nel presente capitolato, salva autorizzazione espressa del Comune; in particolare, sarà vietato spostare, asportare o danneggiare qualsiasi oggetto presente e sarà anzi obbligo adottare tutte le cautele necessarie affinché tali attività siano interdette ai terzi, avendo cura di richiudere sempre a chiave tutti gli accessi.

5.3 In caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile dell'Amministrazione o per presunta responsabilità penale di Dirigenti/personale/amministratori in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, l'aggiudicataria risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al

presente contratto e quindi solleverà l'Amministrazione e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori da ogni e qualsivoglia responsabilità.

- 5.4 Gli obblighi dell'Amministrazione sono esclusivamente quelli elencati in via residuale al successivo art. 9.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

6.1 L'Amministrazione si impegna a:

- a) garantire la collaborazione costante del Servizio Sociale di Base e della Tutela Minori con il Coordinatore e gli operatori impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato, nonché con i servizi pubblici e gli Enti sovracomunali coinvolti nel progetto di gestione;
- b) nominare un referente dell'Ente con il compito di verifica, monitoraggio e supporto nella programmazione e gestione dei servizi;
- c) corrispondere mensilmente alla aggiudicataria, per le prestazioni di gestione dei servizi SEDT, Dispositivo Gruppi, Spazio Neutro e Home-Visiting il corrispettivo risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

#### **ART. 7 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE E ORARIO DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

7.1 Il **servizio SEDT** deve essere garantito per tutta la durata del contratto, di norma dal lunedì al sabato, secondo una flessibilità oraria e di scansione temporale che verrà concordata con i servizi richiedenti, in base alla programmazione definita dal progetto educativo individuale. Non è prevista un'interruzione del servizio nel mese di agosto, né in altri periodi, fatto salvo il periodo di ferie contrattuali del personale educativo e con possibilità da parte del Comune di chiedere la sostituzione del personale assente.

7.1.1. Gli orari di espletamento del servizio potranno variare in relazione al progetto educativo e dovrà essere garantita la disponibilità del personale dalle ore 8:00 alle ore 20:00, con garanzia, per il servizio SEDT di almeno il 70% della disponibilità complessiva - pari a presunte 4.248 ore/anno (come da art. 4.2) - nella fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 20:00.

7.1.2. In deroga a quanto sopra previsto, in situazioni di particolare rilevanza sociale e previa valutazione dell'assistente sociale referente, all'aggiudicataria potrà essere eccezionalmente richiesto di prolungare il servizio anche alla domenica o di derogare oltre l'orario sopra indicato.

7.1.3. L'attivazione dell'intervento SEDT dovrà essere garantita entro e non oltre 30 giorni dalla proposta di attivazione da parte dell'Ufficio di Piano.

7.1.4. Il personale è tenuto a partecipare agli incontri di verifica e programmazione organizzati dal servizio sociale dell'UdP e agli incontri necessari per la realizzazione del progetto educativo con i servizi specialistici e le agenzie educative del territorio; è tenuto altresì ad aggiornare la documentazione e a produrre, su richiesta del servizio, eventuali relazioni di aggiornamento riguardo all'intervento in corso; tali ore si devono ritenere comprese nel monte ore complessivo assegnato alla situazione (cosiddetto "pacchetto di ore", come meglio specificato all'art. 3.1.5, punto 2), e per le stesse sarà corrisposto il medesimo costo orario stabilito in fase di aggiudicazione.

7.2 Il **"Dispositivo Gruppi con i genitori e/o con i minori"** deve essere garantito per tutta la durata del contratto secondo una flessibilità oraria e di scansione temporale che verrà concordata con il Committente.

7.2.1 L'attivazione del dispositivo gruppi verrà concertata di comune accordo con i componenti del Team di operatori incaricato dall'Ente per la gestione dei gruppi, come meglio specificato all'art. 3.2, sulla base di una programmazione vagliata dal responsabile dell'Ufficio di Piano o da suo delegato;

- 7.2.2 L'organizzazione e la gestione dei gruppi potrà realizzarsi indicativamente secondo le modalità meglio specificate all'art. 3.2.4.
- 7.3 Il **servizio Spazio Neutro** deve essere garantito per tutta la durata del contratto secondo una flessibilità oraria e di scansione temporale che verrà concordata con il servizio Tutela Minori. Non è prevista un'interruzione del servizio nel mese di agosto, né in altri periodi, fatto salvo il periodo di ferie contrattuali del personale educativo.
- 7.3.1. L'attivazione dell'intervento di Spazio Neutro dovrà essere garantita entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta di attivazione da parte del Servizio Tutela Minori.
- 7.3.2. Le attività del personale educativo non direttamente svolte a contatto con l'utenza (ad esempio incontri di programmazione e verifica con altri professionisti, cfr. successivo comma 7.3.4) non potranno superare il 30% del monte ore complessivo rendicontato mensilmente per il singolo intervento.
- 7.3.3. L'orario di servizio ha inizio dal momento in cui l'operatore prende contatto con il nucleo familiare, inclusi gli interventi previsti all'art. 3.3.2 punto 2 (ambientamento, accoglienza e chiusura dell'incontro con gli adulti), nel caso di "interventi a favore" (cfr. successivo comma 7.3.4), dal momento di inizio dell'attività.
- 7.3.4. Il personale è tenuto a partecipare agli incontri di verifica e programmazione organizzati dal servizio Tutela Minori, necessari per l'attivazione e il monitoraggio dell'intervento di Spazio Neutro; è tenuto altresì ad aggiornare la documentazione e a produrre, su richiesta del servizio, eventuali relazioni di aggiornamento riguardo all'intervento in corso; per tali ore (c.d. "interventi a favore") sarà corrisposto il medesimo costo orario stabilito in fase di aggiudicazione.
- 7.4 Il **Servizio Home-Visiting** deve essere garantito per tutta la durata del contratto secondo una flessibilità oraria e di scansione temporale che verrà concordata con il Committente.
- 7.4.1 L'attivazione del Servizio Home-Visiting dovrà essere garantita entro e non oltre 30 giorni dalla proposta di attivazione da parte dell'Ufficio di Piano.
- 7.4.2 L'organizzazione e la gestione degli interventi potrà realizzarsi in base alla programmazione definita dal progetto condiviso con il nucleo familiare, con specifico riferimento alle modalità indicate all'art. 3.4.2. del presente Capitolato.
- 7.5 Qualora si dovessero verificare, per qualsiasi motivo, interruzioni inaspettate dei servizi/dispositivi previsti, l'UdP ridurrà le ore precedentemente concordate, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da richiedere a livello economico.
- 7.6 L'aggiudicataria dovrà disporre, con decorrenza dall'inizio di esecuzione del contratto, - e mantenere per tutta la durata del contratto - di una sede operativa sia per l'attività di segreteria che per lo svolgimento del servizio di SN; in particolare, la sede per lo SN dovrà essere idonea per dimensioni e caratteristiche, adeguatamente attrezzata e comprensiva di impianto di videoregistrazione funzionante; tale sede dovrà essere situata nel territorio del Comune di Sondrio, con apertura e fruibilità negli orari convenzionali di ufficio.
- 7.7 I servizi dovranno svolgersi con organizzazione e gestione autonoma dell'aggiudicatario. In particolare, è a carico dell'aggiudicatario ogni onere per il raggiungimento delle sedi di volta in volta indicate per l'effettuazione dell'intervento.

## **ART. 8 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE**

- 8.1 L'aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare personale professionale qualificato come di seguito indicato e dovrà inviare, prima dell'attivazione dei servizi, l'elenco del personale di cui si avvarrà con specificate le relative qualifiche, i requisiti culturali posseduti (titolo di studio e, laddove richieste, precedenti esperienze e/o formazione specifiche: cfr. successivo comma 8.8), l'assenza degli impedimenti di cui al successivo comma 8.15 (in merito a condanne penali e avvenuta effettuazione adempimenti ex art. 2 d.lgs. 39/2014) e le modalità di contatto (numero telefono, indirizzo posta elettronica, ecc.). Ogni variazione a

detto elenco (sostituzioni, integrazioni...) dovrà essere comunicata entro 5 giorni lavorativi all'UdP, con l'indicazione del motivo che ha comportato la variazione stessa.

8.2 Per i servizi di cui al presente capitolato, l'aggiudicataria deve avvalersi di un operatore con ruolo di Coordinatore.

8.3 Il **Coordinatore** dovrà essere particolarmente formato sugli aspetti organizzativi e di impostazione del progetto, sulle problematiche dei minori, sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo, nonché essere in possesso dei seguenti requisiti culturali:

- diploma di laurea (ordinamento precedente ai D.M. n. 509 del 03.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004) o laurea specialistica o laurea magistrale (ordinamento successivo ai D.M. n. 509 del 03.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004);
- esperienza almeno triennale, con funzioni di coordinamento, in progetti/interventi rivolti ai minori.

8.4 Il Coordinatore:

- dovrà essere reperibile telefonicamente e via mail (numero cellulare e indirizzo mail dedicati) dall'UdP nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 19:00 in tutti i giorni feriali;
- dovrà essere personalmente presente agli incontri di raccordo e verifica che verranno programmati dal referente dell'Amministrazione;
- dovrà essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto dell'aggiudicataria rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- dovrà operare in stretta collaborazione con il personale dell'UdP con il compito di rendere funzionali le diverse comunicazioni di carattere organizzativo e verificare eventuali difficoltà onde assicurare una corretta conduzione del servizio;
- sarà responsabile della programmazione e organizzazione delle attività;
- dovrà informare in modo sollecito l'UdP circa gli eventuali problemi insorgenti, di qualsiasi entità/natura essi siano;
- dovrà rivestire il ruolo di responsabile in materia di riservatezza dati personali (privacy) a norma del d.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679.

8.5 Oltre al Coordinatore di cui sopra l'aggiudicataria, al fine di garantire la realizzazione del progetto di gestione dei servizi, deve avvalersi, **per i servizi SEDT, Dispositivo Gruppi e Spazio Neutro**, di **personale** in possesso di uno dei seguenti requisiti culturali:

- diploma di laurea (ordinamento precedente ai D.M. n. 509 del 03.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004) o laurea specialistica o laurea magistrale (ordinamento successivo ai D.M. n. 509 del 03.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004) in materia rientrante nella seguente classe delle lauree universitarie, come individuate dal decreto Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06.07.2007 n. 155 s.o.):
  - classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione;
- diploma di educatore professionale;
- diploma di laurea (di cui sopra) in classe di laurea equipollente, compresa fra le seguenti, ed esperienza documentata almeno biennale in uno dei servizi educativi di cui al presente capitolato:
  - classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche;
  - classe delle lauree in servizio sociale.

Si precisa che l'utilizzo di operatori con i titoli di laurea e l'esperienza minima di cui al presente punto sarà comunque limitato e autorizzato dal committente in ragione della necessità e opportunità di ricorrere a professionalità specifiche in relazione alle esigenze del singolo caso a cui è rivolto l'intervento educativo.

8.6 Inoltre, per i soli operatori impiegati nel servizio Spazio Neutro, è richiesta, oltre ad uno dei titoli riportati al comma precedente, una formazione specifica, opportunamente documentata, o un'esperienza sul campo, maturata nel servizio d'impiego, di un minimo di

30 ore d'attività con l'utenza svolta nell'ultimo triennio; gli eventuali operatori privi di tale esperienza saranno tenuti a partecipare ad una formazione specifica, preliminare all'impiego, di un minimo di 21 ore, che dovrà essere realizzata a cura dell'aggiudicatario e concordata con l'UdP.

8.7 **Per il solo Servizio di Home Visiting** deve avvalersi di personale in possesso di uno dei seguenti requisiti culturali:

- diploma di laurea in Ostetricia, afferente alla classe n. 1 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica o Laurea Magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche;
- diploma universitario di ostetrica o di un diploma o attestato ad esso equipollente ai sensi del d.m. 27 luglio 2000 (diploma rilasciato da una scuola di ostetricia ai sensi del R.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 e della l. 23 dicembre 1957, n. 1252.);
- diploma di laurea un diploma o attestato ad esso equipollente in scienze infermieristiche, con specializzazione/esperienza specifica in ambito pediatrico di almeno due anni;

8.8 La stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste per il personale. Il titolo di studio deve essere rilasciato da Istituti/Università riconosciuti a norma dell'ordinamento universitario italiano. Eventuali titoli conseguiti all'estero devono aver ottenuto, entro la data di inizio del servizio, l'equiparazione ai titoli di studio italiani, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (art. 38, comma 3 del D.lgs. 165/2001). Il modulo per la richiesta dell'equivalenza è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>. In tal caso i titoli di studio devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione. Per il personale per cui sono richieste precedenti esperienze e/o formazione specifiche, dovrà altresì prodursi ogni informazione/documentazione utile per consentire la verifica da parte della stazione appaltante (committente o ente formatore, periodo di svolgimento, descrizione mansioni svolte o contenuto del corso di formazione, copia attestato, ecc.).

8.9 L'utilizzo di volontari e tirocinanti è gradito ma è consentito solo per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori. L'aggiudicataria può anche avvalersi di incarichi professionali e/o consulenze esterne specialistiche, da segnalare nelle relazioni periodiche da presentare all'Amministrazione.

8.10 L'aggiudicataria dovrà assicurare un'adeguata formazione e supervisione al ruolo del personale impiegato nei servizi, garantendo altresì la partecipazione del personale alla formazione/supervisione eventualmente organizzata dall'Amministrazione, previo accordo con l'Amministrazione stessa.

8.11 Per assicurare gli aspetti legati alla conoscenza e alla continuità delle attività e perché le figure incaricate possano costituire punti di riferimento stabili sia per minori e famiglie che per il direttore dell'esecuzione potendosi così consolidare un gruppo di operatori esperti, l'appaltatore dovrà garantire la continuità degli interventi tramite l'impiego, nel limite del possibile, del medesimo personale limitando al minimo indispensabile il turn-over, con particolare riferimento al personale utilizzato quale coordinatore. Eventuali dimissioni del personale in servizio dovranno essere comunicate al Committente almeno 15 giorni prima della cessazione dell'attività lavorativa, per presidiare il passaggio del caso.

8.12 La sostituzione di personale assente per periodi prolungati, Coordinatore compreso, dovrà avvenire, con particolare riferimento al **SEDT** e al Servizio di **Home-Visiting**, entro e non oltre quindici giorni dal verificarsi dell'assenza.

8.13 Il personale incaricato della gestione del **Dispositivo Gruppi** che, per qualsiasi motivo, non potesse essere presente all'incontro dovrà essere sostituito, in accordo con il team referente

per il servizio, con altro personale adeguatamente formato e istruito per la realizzazione degli incontri di gruppo in corso.

- 8.14 Il personale incaricato della gestione del **servizio SN** che, per qualsiasi motivo, non potesse essere presente all'incontro protetto stabilito con i genitori dovrà essere sostituito, per quanto possibile e in accordo con l'équipe referente per il caso, con altro personale adeguatamente istruito per la gestione dell'incontro, onde evitare la sospensione dell'incontro stesso. A tal fine l'aggiudicatario dovrà, contestualmente alla nomina dell'educatore per l'intervento di Spazio Neutro richiesto, indicare l'elenco dei potenziali sostituti.
- 8.15 Tutto il personale utilizzato non deve avere mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen. e/o per i delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III, e/o per i delitti dolosi "contro il patrimonio" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XIII. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 d.lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*"), in merito all'onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
- 8.16 Ogni operatore è responsabile della conduzione dell'intervento, sia al domicilio che in ogni altra attività realizzata sul territorio e negli incontri protetti. L'operatore ha l'obbligo di intervenire in tutela del minore qualora verificasse una situazione di grave pregiudizio per lo stesso; ha inoltre facoltà di sospendere l'incontro di Spazio Neutro qualora si determinasse una situazione pregiudizievole per il minore stesso.
- 8.17 Tutto il personale impiegato nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti, circostanze e dati relativi ai minori e famiglie assistiti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 196/2003 e dal regolamento UE 2016/679, come meglio definito al successivo art. 29.
- 8.18 Gli operatori saranno obbligati a tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti dei minori, delle famiglie e di terzi, comunque tale da assicurare un'ottima immagine all'Amministrazione appaltante e a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di Sondrio e tale da escludere qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altra condotta perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione o altri atteggiamenti lesivi della dignità del bambino o del ragazzo.
- 8.19 L'UdP si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti e delle caratteristiche qui previsti per il personale nonché il diritto di chiedere all'aggiudicataria l'immediata sostituzione (entro tre giorni lavorativi) del personale ritenuto inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

#### **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

- 9.1 L'Operatore Economico affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la

durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'Operatore Economico affidatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

- 9.2 Questa Amministrazione potrà richiedere all'Operatore Economico affidatario in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione in materia di assolvimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previdenziali ed assicurativi, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
- 9.3 A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, l'Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Operatore Economico affidatario sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti opportuno al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
- 9.4 Nel caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 9.5 Si intendono qui richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, l'Amministrazione potrà richiedere all'Operatore Economico affidatario di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato, l'Ufficio di Piano si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 9.6 Ai sensi dell'art. 103, comma 2, d.lgs. 50/2016, il mancato adempimento dell'Operatore Economico affidatario agli obblighi di cui sopra conferisce all'Amministrazione il diritto di riscuotere la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 103 al fine di provvedere al pagamento diretto di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 d.lgs. 50/2016.
- 9.7 In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, qualora ammesso dalla normativa vigente, l'Operatore Economico affidatario dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, l'Ufficio di Piano potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all'Operatore Economico affidatario che al lavoratore.
- 9.8 In generale l'Ufficio di Piano potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'Operatore Economico affidatario che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

#### **ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

- 10.1 L'Operatore Economico affidatario è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008. In particolare, dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e comunicare, al momento della stipula del contratto, il

nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, se presente, del Medico Competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008. Si richiamano in particolare gli obblighi specifici derivanti dai protocolli condivisi tra Governo e parti sociali, vigenti tempo per tempo, aventi ad oggetto la regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (cfr. protocollo condiviso 14.03.2020, protocollo condiviso 24.04.2020 e art. 2, comma 6, d.P.C.M. 26 aprile 2020).

10.2 L'Operatore Economico affidatario, inoltre, dovrà:

- produrre, a norma dell'art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), del citato d.lgs. 81/2008 apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) inerente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione al servizio in oggetto, mediante compilazione dell'apposito modello ("*Autocertificazione operatore economico*") che verrà fornito dal Comune;
- elaborare e produrre il proprio "*Documento di valutazione dei rischi*" afferenti all'esercizio dell'attività svolta e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi (si rammenta che i relativi costi, dichiarati in sede d'offerta, sono a carico dell'appaltatore che dovrà essere in grado di dimostrare, in sede di eventuale verifica, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi di mercato); tale DVR dovrà essere integrato con tutte le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base dei DPCM e delle ordinanze emanate, unitamente al protocollo di gestione rischio Covid-19.

10.3 Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, trattandosi di servizio di natura intellettuale e non essendovi comunque alcun "contatto rischioso" tra il personale dell'appaltatore e il personale del Comune committente o di datori di lavoro diversi già presente e operante nei vari servizi coinvolti. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).

10.4 L'UdP si impegna a fornire, prima della stipulazione del contratto, la "*Informativa sui rischi specifici*" di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), d.lgs. 81/2008, relativa alla sede dell'UdP e agli spazi comunali messi a disposizione per il servizio SN.

10.5 Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

#### **ART. 11 – COSTI DELLA MANODOPERA (ART. 23, COMMA 16, D.LGS. 50/2016)**

11.1 Riguardo al costo del personale si precisa che il presente appalto è considerato ad alta intensità di manodopera, così come definito all'art. 50, comma 1, del d.lgs. 50/2016..

11.2 Ai fini dell'art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016, si precisa che la stazione appaltante nel determinare l'importo posto a base di gara ha preso a riferimento il vigente "Contratto collettivo nazionale delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" del 28 marzo 2019 e la tabella ministeriale "*Costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*" di cui al d.d. 7/2020 del 17 febbraio 2020 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (vigenza settembre 2020, tabella "nazionale"). Indi ha individuato come segue il livello di inquadramento minimo compatibile con le prestazioni qui richieste:

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Prestazione oggetto d'appalto | Livello di inquadramento tabella ministeriale |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Educatore                       | D2    |
| Ostetrica-Infermiere pediatrico | D3/E1 |

e, con riferimento a 1.548 ore annue mediamente lavorate (dato da tabella ministeriale), ha individuato il corrispondente costo orario e complessivo come risulta dal seguente prospetto redatto su base biennale (intera durata del contratto):

| livello | Costo annuo manodopera | ore annue mediamente lavorate | Costo orario manodopera | Mansione             | Ore servizio | TOTALE       |
|---------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| D2      | € 31.303,19            | 1.548                         | € 20,22                 | Educatore            | 11.016       | € 222.762,16 |
| D3/E1   | € 33.422,13            | 1.548                         | € 21,59                 | Ostetrica/infermiere | 400          | € 8.636,21   |
|         |                        |                               |                         |                      | Totale       | € 231.398,37 |

- 11.3 Pertanto si valuta in € 231.398,37 il costo della manodopera indicativo per tutte le prestazioni, qui convenzionalmente assunto quale parametro di riferimento e indice di adeguatezza dell'importo a base d'asta.
- 11.4 Pertanto non si potranno indicare spese relative al costo del personale sotto i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 11.5 Fanno carico all'appaltatore, e pertanto si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio ed ogni altro onere, compresi quelli della sicurezza, dovuti sulla base delle norme vigenti, in connessione con l'esecuzione del contratto.

**ART. 12 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE (ART. 50 D.LGS. 50/2016)**

- 12.1 Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio appaltato, al fine di garantirne la continuità, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione, ivi incluse, se previste, le disposizioni in merito alla riassunzione del personale dell'appaltatore uscente. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016 i contratti collettivi rilevanti sono quelli nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. A tal fine l'appaltatore si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente. L'appaltatore, dopo aver assicurato il rispetto delle previsioni sopra richiamate in ordine al cambio di gestione, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'appaltatore di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio.
- 12.2 L'attuale appaltatore (operatore uscente) è GRANDANGOLO soc. cooperativa sociale, con sede in Sondrio, via don Guanella 19/b, che, interpellato ai fini dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 (promozione della stabilità occupazionale), in data 02/11/2021 e 04/11/2021 ha

dichiarato quanto segue, tenendo conto che le attuali condizioni di esecuzione sono pressoché le medesime di quelle qui in gara:

con riferimento ai soli servizi SEDT, GRUPPI e SN

▪ CCNL applicato: CCNL cooperative sociali

|   | LIVELLO | QUALIFICA | TI/TD | %<br>PRESTAZ.<br>LAV. | ANZIANITÀ<br>SERVIZIO | N. MEDIO ORE<br>LAVORO/MESE<br>(*) | EVENT.<br>ALTRI DATI<br>UTILI  |
|---|---------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | D2      | EDUCATORE | TI    | 36,84%                | 4 anni                | 40 ore                             | in maternità dal<br>16/10/2021 |
| 2 | D2      | EDUCATORE | TI    | 55,26%                | 3 anni                | 76 ore                             |                                |
| 3 | D2      | EDUCATORE | TD    | 39,47%                | 3 mesi                | 1 ora                              |                                |
| 4 | D2      | EDUCATORE | TI    | 100%                  | 4 anni                | 91 ore                             |                                |
| 5 | D2      | EDUCATORE | TI    | 100%                  | 3 anni                | 143 ore                            |                                |
| 6 | D2      | EDUCATORE | TI    | 47,37%                | 3 anni e 6<br>mesi    | 66 ore                             |                                |
| 7 | D3      | EDUCATORE | TI    | 63,16%                | 4 anni                | 74 ore                             |                                |
| 8 | D2      | EDUCATORE | TI    | 100%                  | 3 anni e 2<br>mesi    | 8 ore                              |                                |

(\*) periodo considerato dall'01/12/2019 al 30/09/2021

con riferimento al servizio di Home-Visiting

*“il personale sanitario con qualifica di ostetrica impiegato nel progetto home visiting non ha un rapporto di lavoro subordinato con la scrivente cooperativa”.*

- 12.3 La presente clausola sociale sarà specificamente sottoscritta in sede di produzione di offerta economica nella procedura di gara per l'affidamento del servizio, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

### **ART. 13 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA**

- 13.1 L'aggiudicataria è responsabile direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare, in connessione con le prestazioni di cui al servizio in oggetto, sia agli utenti che al proprio personale impiegato nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori.
- 13.2 L'affidataria si assume altresì tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ed a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a suo totale carico. In particolare, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile dell'Amministrazione o di Dirigenti/personale/amministratori in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, l'aggiudicatario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente contratto e quindi solleverà l'Amministrazione e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori da ogni e qualsivoglia responsabilità.
- 13.3 Essa sarà quindi tenuto a stipulare, prima di iniziare il servizio, una assicurazione cumulativa globale RCT-RCO con primaria Compagnia assicurativa per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio. Detta polizza dovrà in particolare includere la clausola di “rinuncia” da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Sondrio.
- 13.4 L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza di cui sopra dovrà essere fornita al Comune di Sondrio prima dell'inizio del servizio.
- 13.5 La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e deve essere prestata in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

- 13.6 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, deve essere espressamente previsto che gli stessi non sono opponibili alla Stazione appaltante.
- 13.7 Qualora in corso di contratto si accerti l'inesistenza di tale copertura assicurativa, l'Amministrazione potrà, previa intimazione scritta ad adempiere entro 7 giorni, risolvere il contratto di diritto.
- 13.8 Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, alluvioni.

#### **ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

- 14.1 Responsabile unico del procedimento (RUP) del presente contratto è il delegato dal dirigente del Settore servizi alla persona, titolare di Posizione Organizzativa, dott. Luca Verri, con le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016.
- 14.2 Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del servizio interventi sociali (servizio sociale di base e tutela minori) dell'Ufficio di Piano di Sondrio, o suo/a delegato/a, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016.
- 14.3 Spettano al direttore dell'esecuzione tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo criteri di trasparenza e semplificazione con le modalità individuate nelle linee guida approvate con il decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 47 di cui all'art. 111, comma 1, d.lgs. 50/2016 fino al suo vigore, nonché nel regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 15 - AVVIO DELL'ESECUZIONE**

- 15.1 L'appaltatore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per dare avvio all'esecuzione del contratto.
- 15.2 Qualora, in relazione all'andamento della procedura di affidamento dell'appalto o di altre circostanze, si renderà necessario e urgente garantire l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto anche prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni di cui all'art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016, dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

#### **ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITÀ: CONTROLLI A CAMPIONE**

- 16.1 Poiché le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni, l'Ente si riserva di effettuare, a sua discrezione, controlli a campione in corso di esecuzione (trattandosi qui di appalto di servizi con prestazioni continuative, per loro natura verificabili solo in corso di esecuzione) con modalità e tempi comunque idonei a monitorare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e al progetto proposto in sede di offerta.
- 16.2 I controlli potranno essere effettuati a scelta discrezionale dell'UdP, in qualsiasi momento, con le modalità di volta in volta ritenute opportune e in occasione di qualsiasi prestazione, di norma a cura dello stesso direttore dell'esecuzione (o di suo delegato).
- 16.3 Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri che il direttore dell'esecuzione riterrà necessari. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il direttore dell'esecuzione potrà presenziare a qualsiasi delle attività e assumere informazioni, anche nel corso delle stesse, chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione,

monitorare il rispetto degli orari e in generale il regolare svolgimento del servizio al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e del progetto presentato, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato dall'appaltatore.

- 16.4 Si specifica che il Comune si riserva di chiedere l'esibizione dei certificati generali del casellario giudiziale acquisiti dall'appaltatore per il proprio personale a norma dell'art. 2 d.lgs. 39 del 4 marzo 2014 (cfr. precedente art. 8.15).
- 16.5 Il direttore inviterà l'esecutore (nella persona del legale rappresentante e/o del coordinatore di cui all'art. 8) ad assistere alle operazioni, senza necessità di particolari formalità o tempi di preavviso.
- 16.6 Per ciascun controllo, il direttore dell'esecuzione redigerà apposito processo verbale e lo trasmetterà al RUP per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **ART. 17 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- 17.1 A seguito dell'ultima prestazione, il direttore dell'esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed entro i successivi 20 giorni il RUP avvia il procedimento di verifica di regolare esecuzione di cui all'art. 102 d.lgs. 50/2016.
- 17.2 La verifica viene conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, salva estensione per motivato prolungarsi delle operazioni.
- 17.3 Nell'ambito del procedimento di verifica, il RUP effettua tutte le operazioni e valutazioni necessarie al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di regolare esecuzione.
- 17.4 Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite nonché allo svincolo della cauzione definitiva.
- 17.5 Si applica l'art. 102 d.lgs. 50/2016.

#### **ART 18 - GARANZIA DEFINITIVA**

- 18.1 L'appaltatore deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione (o misura minore in caso di riduzione ex art. 93, co. 7, d.lgs. 50/2016) e comunque nei modi, forme ed importi di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo da pagare nel caso di diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicataria stessa.
- 18.2 Resta salvo per l'Amministrazione l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- 18.3 La garanzia può essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:
- versamento in contanti - fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, co. 1, d. lgs. 21.11.2007 n. 23 - presso il Tesoriere Comunale Banca Creval S.p.A. (cod. IBAN: IT67W052161101000000005981);
  - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- bonifico o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sondrio (cod. IBAN: IT67W052161101000000005981);
  - fideiussione rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. 50/2016.
- 18.4 In caso di fideiussione, si precisa che:
- a) prima di procedere alla sottoscrizione, l'operatore aggiudicatario sarà tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)  
<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>
  - b) la fideiussione dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché prevedere espressamente:
    - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
    - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
    - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 18.5 La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'aggiudicataria. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
- 18.6 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicataria è obbligata a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).

## **ART. 19 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 19.1 I corrispettivi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salva la rivalutazione annua di cui al precedente articolo 2.3.
- 19.2 È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di revisione dei prezzi. In particolare, qualora nel corso del presente contratto dovesse entrare in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dell'appaltatore stipulato tra le parti secondo le tempistiche e modalità tipiche del settore, e quindi prevedibili, l'eventuale modifica del costo del lavoro a carico dell'appaltatore è da considerarsi rientrante nella normale alea contrattuale di cui l'appaltatore deve aver tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta e non potrà quindi essere invocata come avvenimento straordinario e imprevedibile ai fini di una revisione del prezzo e/o di altra modifica delle condizioni di contratto.
- 19.3 L'appaltatore dovrà provvedere senza ritardi alla emissione di fatture elettroniche con cadenza mensile e posticipata all'esecuzione del servizio, in coerenza con la legge (artt. 21 e 23 d.P.R. 633/1972) al fine di evitare un danno al fisco per mancato incasso dell'IVA dovuta, sanzionato per legge. In particolare, entro il giorno 20 di ogni mese, l'appaltatore invierà al Comune le fatture relative alle prestazioni rese nel mese precedente.
- 19.4 Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica si rinvia alla pagina del sito web del Comune di Sondrio <https://www.comune.sondrio.it/servizio/fatturazione-elettronica/>. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Sondrio, ente capofila dell'UDP, sono i seguenti:

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Denominazione Ente                     | Comune di Sondrio |
| Codice univoco ufficio                 | UFEMQG            |
| Nome dell'ufficio                      | Uff_eFatturaPA    |
| Cod. fisc. del servizio di F.E.:/p.IVA | 00095450144       |

- 19.5 L'appaltatore invierà ogni mese al Comune fatture differenziate per tipologia di servizio di cui al precedente art. 3, sottoscritte dal proprio responsabile. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della PEC contenente la fatturaPA inoltrata dal SdI, previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. La liquidazione verrà effettuata dal titolare di Posizione Organizzativa delegato dal dirigente del Settore servizi alla persona.
- 19.6 In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l'appaltatore dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.
- 19.7 Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.
- 19.8 Ai sensi del comma 917, art. 1 lettera b), della legge 205 del 27.12.2017, le eventuali prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro del presente contratto dovranno essere da questi ultimi fatturate all'appaltatore principale a mezzo di fattura elettronica, le cui specifiche sono state definite con provvedimento Agenzia Entrate prot. n. 89757/2018 e circolare 8/2018.

#### **ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E CREDITO**

- 20.1 Ai sensi dell'art. 105, comma 1, d.lgs. 50/2016, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative al complesso dei servizi principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
- 20.2 È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante e comunque nel rispetto dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 21 – SUBAPPALTO**

- 21.1 Il subappalto è regolato dalle norme in materia, in particolare dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
- 21.2 Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.
- 21.3 Si richiama in particolare la lettera c) del comma 4 del citato art. 105, a norma della quale il subappalto potrà essere autorizzato purché all'atto dell'offerta sia stata indicata la parte di servizio che si intende subappaltare. L'omissione di qualsiasi indicazione comporta che il subappalto non potrà essere autorizzato.
- 21.4 L'Operatore Economico affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle eventuali prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

- 21.5 Il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
- 21.6 Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 25 legge 646/1982, come da ultimo modificato con d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018 (reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore delle prestazioni concesse in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'appalto).
- 21.7 È escluso qualunque pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti da parte della stazione appaltante; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso stesso corrisposti ai propri subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
- 21.8 L'inadempimento di quanto previsto al comma precedente costituisce, ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, violazione degli obblighi contrattuali previsti tra la stazione appaltante e l'appaltatore. La stazione appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della garanzia definitiva se l'appaltatore non avrà ottemperato all'obbligo di cui al comma precedente.
- 21.9 Si rammenta l'obbligo di cui al precedente art. 19.8, in merito alla fattura elettronica emessa dal subappaltatore.

#### **ART. 22 - STIPULAZIONE CONTRATTO**

- 22.1 La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa vigente.
- 22.2 L'Operatore Economico affidatario sarà tenuto a stipulare un apposito contratto in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica, con l'assistenza del Segretario comunale (art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016), le cui spese (imposte di bollo e di registro, diritti di segreteria), nessuna esclusa, saranno poste a suo esclusivo carico.
- 22.3 Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Comune, quest'ultimo può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ed incamerare la garanzia provvisoria.
- 22.4 Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto verrà individuato nell'importo di aggiudicazione, dato dall'importo a base d'asta ridotto dell'eventuale ribasso offerto in sede di gara. A titolo indicativo, si tenga presente che le imposte di registro e di bollo ammontano rispettivamente a € 200,00 e € 45,00, mentre i diritti di segreteria riferiti all'importo a base d'asta, salve eventuali riduzioni e/o esenzioni di legge, ammontano a € 1.375,51.
- 22.5 L'importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, che avverrà con le forme previste dall'art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

#### **ART. 23 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

- 23.1 Tutte le cause di interruzione del servizio che riguardano la sfera giuridica dell'appaltatore non saranno considerate giustificatorie dell'interruzione del servizio stesso.
- 23.2 Il corrispettivo mensile sarà, nei casi di cui al comma 1, ridotto in misura proporzionale maggiorata del 10% per ogni ora o intervento di mancato servizio verificatasi nel periodo di riferimento, salvo ogni altro provvedimento.
- 23.3 Nulla è dovuto all'appaltatore in caso di mancata effettuazione delle prestazioni per cause di forza maggiore, ove per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'appaltatore, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

- 23.4 Tuttavia, qualora un significativo mutamento delle circostanze connesso alla emergenza sanitaria mondiale Covid-19 in atto (o altra emergenza duratura, come calamità naturali, ...), abbia l'effetto di rendere l'adempimento delle obbligazioni particolarmente gravoso per l'appaltatore, si potrà procedere, su richiesta di quest'ultimo, ad una rinegoziazione o un adeguamento delle condizioni del contratto in grado di riequilibrare il sinallagma iniziale.

#### **ART. 24 - PENALI**

- 24.1 L'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a legge e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta, nonché alle istruzioni che comunicate verbalmente o per iscritto dall'UdP.
- 24.2 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, cumulabili tra loro e fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
- a. utilizzo di personale privo dei requisiti culturali richiesti (cfr. precedenti artt. 8.3, 8.5, 8.6 e 8.7) o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato (cfr. precedenti artt. 8.15 e 8.18):
    - € 400,00 per ogni contestazione e salva possibilità di richiesta di sostituzione del personale;  
oltre la prima contestazione, l'UdP si riserva di risolvere il contratto;
  - b. mancata trasmissione e/o aggiornamento dell'elenco del personale di cui al precedente art. 8.1:
    - € 100,00 per ogni contestazione;
  - c. reiterata irreperibilità del coordinatore (cfr. precedente art. 8.4):
    - € 100,00 per ogni contestazione;
  - d. reiterata inefficacia da parte dell'aggiudicataria nel reperire e rendere disponibile il personale nei tempi e secondo quanto indicato al precedente art. 7:
    - € 200,00 per ogni contestazione, salva idonea giustificazione;
  - e. ritardo nella trasmissione delle fatture mensili (cfr. precedente art. 19.3):
    - € 25,00 per ogni fattura oggetto di contestazione;
  - f. ritardo nella trasmissione della relazione annuale di verifica di cui al precedente art. 5.1, lettera g), rispetto alla tempistica prevista:
    - € 100,00 per ritardo superiore a 30 giorni.
- 24.3 L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza rilevata, trasmessa via PEC o raccomandata A.R., alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'aggiudicataria con uno dei mezzi citati.
- 24.4 L'Amministrazione potrà detrarre la penale dall'importo dovuto all'appaltatore oppure trattenerla sulla garanzia definitiva. In tal caso, garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta.
- 24.5 È in ogni caso fatta salva le possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

#### **ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 25.1 L'inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. cod. civile.

- 25.2 Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni) nei seguenti casi:
- a) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresе;
  - b) cessione dell'azienda, ove il Comune non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
  - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; sospensione arbitraria dell'appalto senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
  - d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
  - e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'aggiudicataria, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
  - f) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere proseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
  - g) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
  - h) accertamento dell'insussistenza o venir meno in capo all'appaltatore di uno o più dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività previste;
  - i) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
  - j) utilizzo di personale privo dei requisiti culturali o morali richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;
  - k) mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;
  - l) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
  - m) mancata ottemperanza da parte dell'appaltatore a norme imperative di legge o regolamentari (in particolare, si richiama l'inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione delle transazioni previsti dalla legge 136/2010);
  - n) grave inosservanza delle norme di leggi, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
  - o) sostanziali variazioni unilaterali da parte dell'appaltatore rispetto a quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato in sede di gara;
  - p) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
- 25.3 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC, raccomandata A/R) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che l'appaltatore abbia nulla da eccepire.
- 25.4 Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'impresa appaltatrice, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.
- 25.5 In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore dell'appaltatore corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'esecuzione dell'appalto.

- 25.6 In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore, lo stesso incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

#### **ART. 26 - RECESSO ANTICIPATO**

- 26.1 L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R o fax) di almeno due mesi, nei casi di:
- a) giusta causa;
  - b) qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, l'Amministrazione debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.
- 26.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
  - b) ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all'articolo precedente, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'appalto.
- 26.3 In caso di recesso di cui al 1° comma, l'Amministrazione verserà all'appaltatore una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell'appalto, rinunciando espressamente l'appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civile.
- 26.4 Inoltre l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R) di almeno 1 mese. In tal caso, l'Amministrazione verserà all'appaltatore quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti del Comune), una somma pari:
- a) al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell'appalto;
  - b) al 10% del valore del servizio non eseguito, calcolato con le modalità di cui all'art. 109, comma 2, d.lgs. 50/2016 e con riferimento al quantitativo stimato contrattuale.
- 26.5 All'appaltatore è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi via PEC o raccomandata A/R; in caso di recesso dell'appaltatore al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Amministrazione incamererà l'intera garanzia definitiva, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito.

#### **ART. 27 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

- 27.1 Qualora l'aggiudicataria non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dall'UdP.

#### **ART. 28 - SOSTITUZIONI DELL'APPALTATORE**

- 28.1 In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'Operatore economico affidatario in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o di risoluzione del contratto a norma dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, il Comune, a sua discrezionalità, affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti, individuato a norma dell'art. 110 del medesimo d.lgs..

#### **ART. 29 - RISPETTO NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DATI PERSONALI**

- 29.1 L'Operatore economico affidatario è tenuto all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
- 29.2 L'Operatore economico affidatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
- 29.3 L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'appaltatrice, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
- 29.4 L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Operatore Economico affidatario nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016.
- 29.5 In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

#### **ART. 30 CONTROVERSIE**

- 30.1 Per qualsiasi controversia nascente dal presente Capitolato e dal contratto di appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Sondrio.
- 30.2 È esclusa la clausola arbitrale.

#### **ART. 31 - RINVIO AD ALTRE NORME**

- 31.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.
- 31.2 L'aggiudicataria è tenuta anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.